

# AVVISO

## TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 31.3.2017 ha confermato per l'anno 2017 le medesima aliquote TASI applicate per l'anno 2016 e precisamente

a) aliquota del 2,5 x 1000 per ciascuna fattispecie, esclusa l'abitazione principale del proprietario e/o detentore non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

b) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante è tenuto al versamento della tassa nella misura del 10% dell'importo dovuto, solo nel caso che l'immobile non sia destinato ad abitazione principale;

c) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Dal 01.01.2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**Il pagamento dell'acconto deve avvenire entro il 16 giugno ed il saldo va versato entro il 16 dicembre. In occasione della scadenza di giugno è possibile effettuare il versamento complessivamente dovuto per l'anno 2017 in unica soluzione. Chi non dovesse provvedere entro i termini può procedere al pagamento con il cosiddetto "ravvedimento operoso".**

**Unità immobiliare a destinazione residenziale concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori / figli) che la utilizzano come abitazione principale**

La legge n.208 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu e conseguentemente anche ai fini Tasi, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'unità abitativa concessa in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un'altra unità abitativa adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di queste disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della Dichiarazione Imu al Comune di Montefalco.

**Abitazioni concesse in locazione a canone concordato**

La legge n.208 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Analogamente per la TASI l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

**Immobili dichiarati inagibili per sisma**

Agli immobili dichiarati inagibili per sisma si applica la riduzione del 50% della base imponibile

**A tale scopo è disponibile sul sito del Comune [www.comune.montefalco.pg.it](http://www.comune.montefalco.pg.it) il programma per il calcolo del dovuto e la stampa del modello F24 per il versamento.**

**Il Responsabile Area Economico –Finanziaria  
(Dott. Luca Tocchio)**